

TRIBUNALE DI FERRARA

Nella persona del giudice dott.ssa Anna Ghedini

In merito al ricorso per concordato minore presentato il 5.3.24 da [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Chiara Brentel del foro di Ferrara, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che con decreto del con provvedimento del 12 marzo 2024 questo giudice ha aperto la procedura di concordato minore oggetto del ricorso di [REDACTED], assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del richiamato decreto, per esprimere la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato unitamente ad eventuali contestazioni,

che il ricorso contiene proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 C.C.I.I., basata sul seguente piano, come richiesto dall'articolo 75 comma 1 lettera a) C.C.I.I.: liquidazione dell'immobile di proprietà, liquidazione di diverse polizze assicurative e, unica circostanza che rende conveniente la proposta rispetto alla liquidazione controllata, il versamento di finanza esterna (già' nella disponibilità del gestore) per euro 40mila;

che, attesa la massa debitoria di euro 680.968,25, l'attivo ricavabile dalla liquidazione (stimato in maniera dettagliata e verosimile in euro 297.808) viene in maniera apprezzabile incrementato dalla finanza esterna di euro 40mila fino ad arrivare ad un attivo distribuibile di euro 337.808 che consente di soddisfare in percentuale tutti i creditori, mentre la procedura liquidatoria soddisferebbe solo le predeuzioni ed il credito garantito da ipoteca di primo grado, e solo in parte il credito privilegiato di rango successivo,

che il piano ha una durata contenuta (15 mesi dalla omologa), di modo da neutralizzare eventuali circostanze sopravvenute,

letta la relazione del Gestore da cui risulta che il concordato e' stato approvato dalla maggioranza dei creditori, sia tramite consenso espresso che per mezzo di silenzio, equiparato dalla legge al voto positivo;

che il voto negativo della Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti non incide sulla maggioranza formatasi,

che non sono state presentate osservazioni o contestazioni;



OMOLOGA

La proposta ed il piano oggetto di ricorso per concordato minore depositato da ██████
██████ in data 5.3.24.

Precisa che ex art. 81 CCI il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

La inesigibilità dei debiti della ricorrente esistenti al momento del ricorso, salva revoca della omologa, si produce dal passaggio in giudicato del presente provvedimento.

La presente sentenza deve essere comunicata a cura della Cancelleria alla parte debitrice presso il legale domiciliatario; deve essere pubblicata sul sito asteannunci.it e sul sito del Tribunale per la durata di mesi tre; deve essere trascritta quanto al bene immobile la cui liquidazione è prevista in piano, tale adempimento a cura e spese della parte debitrice.

Ferrara, 22/04/2024

Dott. Anna Ghedini

